

REVISORE UNICO

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)

Verbale n. 5 del 17 settembre 2024

OGGETTO: verbale in merito al controllo di compatibilità dei costi dell'ipotesi di preintesa CCDI del 7 agosto 2024.

Il Revisore Unico,

ha proceduto all'esame della preintesa CCDI 2024-2024 sottoscritta il 7 agosto 2024.

La suddetta documentazione è stata trasmessa al Revisore con mail del 22 agosto 2024 (integrata in data 23 agosto 2024 ed infine in data 17 settembre 2024 a seguito di richiesta dell'organo di revisione), ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Tale preintesa risulta corredata dalla relazione illustrativa tecnico-finanziaria.

Il Revisore, ricevuta la suddetta documentazione, ha avuto – in data 17 settembre 2024 - un confronto con il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Silvia Rinaldi, appositamente invitata dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Ciò premesso, il Revisore

Visti:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria, nel caso dal Revisori dei Conti;

- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”*;

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

) all'art. 40, comma 3 bis che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”*;

) all'art. 40, comma 3 quinquies che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale*

livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

l all’art. 40, comma 3 sexies che *“A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell’Economia e Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1”;*

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l’organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti, deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando “norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto”;

- il predetto controllo deve essere effettuato dall’organo di revisione economica-finanziaria prima dell’autorizzazione da parte dell’organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo.

Esaminata:

la documentazione prodotta che consiste in:

1) preintesa relativa al CCI per il triennio 2024-2026 sottoscritta a livello di Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e dei Comuni di Carpineti, Casina, Castelnuovo dei monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo sottoscritta dalla dott.ssa Silvia Rinaldi - Responsabile del Settore Affari Generali;

2) dalla relazione illustrativa, sottoscritta dalla dott.ssa Silvia Rinaldi - Responsabile del Settore Affari Generali;

3) dalla relazione tecnico-finanziaria, sottoscritta dalla dott.ssa Silvia Rinaldi - Responsabile del Settore Affari Generali;

Accertato che:

1) la relazione illustrativa parte normativa-economica, è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato;

2) la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa al CCDI del personale di qualifica non dirigenziale anno 2024, relativamente alla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili, basati su valori e proiezioni stimati, sia sulla costituzione e sull’utilizzo delle risorse decentrate che, soprattutto, sulle definizioni delle nuove indennità e specifiche destinazioni regolate dal contratto, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni, richieste ed applicabili;

3) la predetta relazione contiene “norma per norma” l’illustrazione di quanto disposto dalla pre-intesa al CCDI, sottoscritto in data 7 agosto 2024;

4) le relazioni, sia quella illustrativa che quella tecnico-finanziaria, illustrano ed attestano, pur sulla base di previsioni per il 2024:

– il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate;

- i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi;
- i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
- l’attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
- la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
- l’attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

Rilevato che:

1) gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2024 sono stati così determinati con determina dirigenziale n. 17 dell’8 aprile 2024, basandosi sulla base di previsioni di valori e proiezioni stimati (importi in euro):

ART 79 Comma 1 – RISORSE STABILI	Importo 2024
Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) g) del CCNL 21/05/2018 – importo unico consolidato dell'anno 2017	Euro 136.887,61
Ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) per un importo pari d Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 a valere dal 2019;	Euro 4.992,00
Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett.b) per un importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	Euro 2.664,20
Ai sensi dell'art. 79 comma 1, lettera d) del CCNL 16/11/2022: per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	Euro 3.186,95
Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett c) per l'importo corrispondente alla RIA non piu' corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni 2018-2023;	Euro 6.688,24
Lettera g) importi corrispondenti a stabili riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	Euro 0
Ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) importo su base annua, pari ad Euro 84,50 p er le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, anno 2023	Euro 5.070,00
Ai sensi dell'art. 79 comma 1.bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01.04.2023) tra B3 e B1 e tra D3 E D1	Euro 13.453,71
TOTALE RISORSE STABILI	Euro 172.942,71

Di cui Euro 29.366,86 non soggette al limite

e che il limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017 e quindi il limite 2016 è il seguente:

a) fondo per la c.i. per le voci soggetto a tetto	Euro 160.541,05	Fisse e variabili
B) delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza	Euro 120.662,48	
c) compensi per il lavoro straordinario	Euro 14.911,41	
d) trattamento economico accessorio del segretario	Per l'anno 2024 sede di segreteria vacante	
E così complessivi	Euro 296.114,94	

2) l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

tutto ciò premesso e considerato

attesta

la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inclusa nella predetta pre-intesa sottoscritta e la compatibilità economico-finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della PRE-INTESA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI per l'anno 2024, come da stime di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.

Dà atto, inoltre, che tutta la documentazione relativa è conservata ai propri atti tra le carte di lavoro.

Il Revisore Unico

Dott. Stefano d'Orsi

